

CONSIGLIO DI STATO

Sezione IV, decisione 27 maggio 1891, Pres. SPAVENTA P., Est. CANNA ; Scola c. Ministero grazia e giustizia.

Notaro — Conservatore dell'archivio — Rimozione — Facoltà del Governo (L. notarile 25 maggio 1879, art. 88).

Per l'art. 88 della legge 25 maggio 1879 sul notariato è attribuita al Governo la facoltà di rimuovere il conservatore di un archivio notarile alla sola condizione di sentire i pareri del Consiglio notarile e della Corte d'appello, e senz'obbligo di provocare preliminarmente un giudizio disciplinare.

La Sezione, ecc. — Attesochè l'art. 88 della legge sul notariato, dopo di aver disposto che il conservatore dell'archivio notarile è nominato con decreto reale fra le persone e colla formalità ivi determinate, soggiunge che: « egli non può essere rimosso se non con decreto reale, sentito il parere del Consiglio notarile e della Corte di appello ».

Ed a complemento di siffatta prescrizione fondamentale stanno le disposizioni dell'art. 106 della stessa legge e 120 del relativo regolamento approvato con R. D. 23 novembre 1879, il primo dei quali attribuisce al Ministero di grazia e giustizia l'alta vigilanza sopra gli archivi notarili, con facoltà di ordinare le ispezioni che creda opportune, ed il secondo spiega come cotesta alta vigilanza includa la facoltà di prendere quelle determinazioni che reputi più convenienti ed efficaci per il buon andamento degli archivi.

Difatti fu precisamente in applicazione delle disposizioni state dianzi richiamate, che il Ministero della giustizia fin dal novembre 1878 ordinava d'ufficio una ispezione, in base ai risultati della quale scioglieva il Consiglio notarile di Cosenza, e sui conformi avvisi del Procuratore generale, non che della Corte di appello di Catanzaro, dapprima sentiti, provocava in pari tempo il R. D. del 24 marzo, con cui il conservatore dell'archivio, Scola Filiberto, veniva sospeso dall'ufficio e dallo stipendio a tempo indeterminato. (*Omissis*).

Attesochè assume lo Scola come volendo il Ministero di giustizia rimuoverlo per negligenza ed ignoranza di servizio, dovesse per lo meno provocare preliminarmente un giudizio disciplinare contro di lui, e dietro i risultati di questo giudizio, provvedere conformemente; giacché (aggiunge il ricorrente) per espressa prescrizione dell'art. 134 della legge, le disposizioni contenute in ambedue i capi del Titolo V sulle pene disciplinari e sulla loro applicazione, *sono comuni ai conservatori degli archivi in quanto vi possano trovare applicazione.*

Ma è agevole il replicare che il generico richiamo espresso nell'art. 134 in ordine ai doveri che il conservatore possa aver comuni coi notai, ed alle relative pene disciplinari, da applicarsi secondo i metodi di procedura e di competenza stabiliti nei capi I e II del Tit. V, non può esser certo interpretato in guisa da ridurre a lettera morta la precisa disposizione del ridetto art. 88, posto sotto un precedente capo che si occupa di proposito ed in modo specifico degli archivi notarili; disposizione la quale, in relazione agli speciali obblighi che al conservatore degli archivi in tale qualità incombono ed alle esigenze di interesse pubblico che vi sono collegate, attribuisce al Governo la facoltà di rimuoverlo per decreto reale e subordina l'esercizio di simile facoltà alla sola condizione che sia stato previamente sentito il parere del Consiglio notarile e della Corte di appello.

Ora, niuno non vede che la legge sarebbe manomessa tanto nella sua lettera quanto nella ugualmente perspicua ragione che la informa, dato che, come sostiene il ricorrente, l'azione del Governo nell'esercizio dei poteri che il ripetuto art. 88 gli attribuisce, dovesse dipendere dalla pronuncia di altra autorità, ed essere paralizzata nei suoi effetti dalle remore dei relativi giudizi preliminari. (*Omissis*).

Per questi motivi, ecc.